




➔ Al Ministro della Giustizia
Prof. Avv. Paola Severino



➔ Al Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria
Direzione Generale del personale e della formazione
Pres. Luigi Birritteri

ATTO DI SIGNIFICAZIONE e DIFFIDA

La UGL-INTESA Funzione Pubblica con sede in Roma via Bartolomeo Eustachio 22 in persona del suo legale rappresentante, dott. Francesco Prudenzano,

PREMETTE

1. L'odierno esponente riconosce il diritto dei propri iscritti ad una piena tutela, sia in forma individuale che collettiva, dei propri diritti ed interessi economici e sociali, professionali e morali.
2. L'art.10 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/70) che prevede, in capo ai lavoratori studenti, il diritto a turni di lavoro che permettano la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
3. L'art.13 CCNLI 98/01, comma.8) prevede: "Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l'amministrazione...".
4. Il 28 luglio 2003 viene sottoscritto l' Accordo nel quale le parti fissano i criteri generali per la concessione dei permessi studio retribuiti, specificando anche che "L'amministrazione si riserva, altresì, di variare i termini sopra indicati qualora esigenze organizzative lo richiedano, **previo accordo con le OO.SS.**".
5. Il 21 ottobre 2011 il Ministero della Giustizia con circolare prot.n.117/10645/DGPF/I a firma del Pres.Birritteri e diffusa a tutti gli Uffici, ha disposto che "non troveranno più applicazione le disposizioni di cui all'art.5, lett.c) e d) dell'Accordo del 28/7/2003. Pertanto i permessi di studio non potranno più essere concessi per mera attività di studio".
6. Con circolare del 31 gennaio 2012 il Ministero prevede (sempre unilateralmente) una certificazione rilasciata dalle Università Telematiche che attesti non solo che sia le giornate che gli orari di collegamento telematico devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie



Segretario Generale
f.prudenzano@uglintesa.it

Ministeri – Agenzie Fiscali – EPNE – Università – Ricerca – Enti ex art. 70.

prestazioni lavorative ma anche che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni. Il Ministero invoca, a fondamento della propria posizione l'orientamento applicativo M166 del 25/9/2011 dell'ARAN, che porta a dubitare che si possano concedere i permessi per motivi di studio ai frequentatori di tali corsi in quanto le lezioni sono fruibili in ogni momento. Orientamento ARAN peraltro non condiviso neanche dal Ministero della Funzione Pubblica che, in data 7/10/2011, in una circolare precisava che: "Le clausole nel disciplinare le agevolazioni non contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti dalle università telematiche e, pertanto, la relativa disciplina deve intendersi di carattere generale, non rinvenendosi in astratto preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche. E' chiaro in ogni caso che tale fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole medesime, per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché l'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro".

7. La scrivente O.S. con nota del febbraio 2012 chiedeva di rivedere le circolari citate sub 5) e 6) nonché la fissazione di un incontro. Nulla è accaduto, nelle more i lavoratori hanno subito un danno dalle decisioni unilaterali dell'Amministrazione.
8. In data 30 ottobre 2012 il Ministero, con nota a firma del Capo Dipartimento, comunica testualmente: *"I criteri cui attenersi per la concessione dei permessi di studio retribuiti per l'anno 2013, sono contenuti nell'Accordo di Amministrazione del 28/7/2003 (...) così come Integrato dalle direttive impartite dal Capo del Dipartimento nelle note circolari prot.n.117/10645/DGPF/I e prot.n. 10030/DGPF/I, rispettivamente del 28/10/2011 e 31/01/2012 (...)"*.

RITENUTO

che le direttive del Capo del Dipartimento non possono integrare, modificandolo, un accordo sindacale nel quale è peraltro espressamente previsto che "L'amministrazione si riserva, altresì, di variare i termini sopra indicati qualora esigenze organizzative lo richiedano, **previo accordo con le OO.SS.**".
che siffatto comportamento integra gli estremi di un comportamento antisindacale, intollerabile per questa O.S.

DIFFIDA



Segretario Generale
f.prudenzano@uglintesa.it

Ministeri – Agenzie Fiscali – EPNE – Università – Ricerca – Enti ex art. 70

Il predetto Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, affinché cessi, con effetto immediato il suddetto comportamento revocando *le note circolari prot.n.117/10645/DGPF/I e prot.n.10030/DGPF/I, rispettivamente del 28/10/2011 e 31/01/2012* e convocando urgentemente e comunque non oltre 7 giorni dalla ricezione della presente le OO.SS. con l'espresso avvertimento che, in difetto, mi troverò costretto ad adire le competenti sedi di giustizia, con ogni conseguente aggravio di legge.

Il Segretario Generale
(Francesco Prudenzano)